

Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 23675/2014

Continenza tra causa iniziata con ricorso monitorio e causa iniziata con citazione - Prevenzione
- Determinazione - Criteri.

Per determinare la litispendenza ai fini della prevenzione tra cause in rapporto di continenza, una iniziata con ricorso monitorio e una iniziata con citazione, per quest'ultima si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante; né può invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che la maggiore o minore incidenza dell'impulso di parte nell'individuazione del giudice naturale della controversia è solo l'effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

23675

2014